

Nota circa l'ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica

Documento trasmesso dalla Nunziatura Apostolica in Italia con lettera n. 4812/73 del 10.XI.1973.

SECRETARIO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI

1. - Dopo la pubblicazione della « Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa Cattolica » del 1° giugno 1972, sono state date varie interpretazioni, di cui alcune si scostano dal dettato e dallo spirito del documento. Per evitare che simili interpretazioni inesatte e le loro conseguenze si propaghino, crediamo di rendere utile servizio richiamando alla memoria alcuni elementi.

2. - Con quella Istruzione, di carattere pastorale, il Segretariato per l'unione dei cristiani in nessun modo ha inteso mutare le norme stabilite dal decreto conciliare sull'Ecumenismo e precisate nel Direttorio Ecumenico. Si è voluto spiegare che la disciplina vigente emana dalle esigenze della fede e perciò mantiene tutto il suo vigore.

3. - I principi fondamentali dell'Istruzione sono:

a) Vi è un legame indissolubile fra il mistero della Chiesa e il mistero dell'Eucaristia, o tra la comunione ecclesiale e la comunione eucaristica; per se stessa la celebrazione dell'Eucaristia significa la pienezza della professione della fede e della comunione ecclesiale (cfr. *Instructio*, n. 2, a, b, c).

b) L'Eucaristia per i battezzati è un nutrimento spirituale il quale fa sì che essi vivano della vita stessa di Cristo, vengano incorporati più profondamente in lui e partecipino più intensamente a tutta l'economia del suo mistero (cfr. *Instructio*, n. 3).

4. - All'interno della piena comunione di fede, la comunione eucaristica è l'espressione di questa comunione e quindi dell'unità dei fedeli e, nello stesso tempo, il mezzo che mantiene e rinforza questa unità.

Invece praticata in comune da persone che non sono in piena comunione ecclesiale tra loro, la comunione eucaristica non può

essere l'espressione della piena unità che l'Eucaristia per natura sua significa e che in tal caso non esiste; perciò tale pratica della comunione non può considerarsi un mezzo da usare per condurre alla piena comunione ecclesiale.

5. - Tuttavia tanto il Direttorio Ecumenico quanto l'Istruzione sulla base di ciò che era già stato detto dal Decreto conciliare sullo Ecumenismo ammettono la possibilità di eccezioni in quanto l'Eucarestia è un nutrimento spirituale necessario per la vita cristiana.

6. - All'Ordinario del luogo spetta di esaminare questi casi di eccezione e prendere le decisioni concrete. L'Istruzione (n. 6) ricorda che il Direttorio Ecumenico (n. 55) conferisce facoltà all'autorità episcopale per stabilire se si verificano o meno le condizioni richieste per determinare questi rari casi.

Questa facoltà di esame e decisione dell'autorità episcopale è regolata dal criterio stabilito dal Direttorio Ecumenico (n. 55) e precisato dall'Istruzione (n. 4/b). Secondo questa Istruzione, « l'ammissione alla comunione eucaristica cattolica riguarda in casi particolari soltanto quei cristiani che manifestano una fede conforme a quella della Chiesa circa questo sacramento e sentono un vero bisogno spirituale del nutrimento eucaristico, ma che non possono fare ricorso al ministro della propria comunione ecclesiale per un periodo prolungato di tempo e quindi spontaneamente domandano questo sacramento, vi sono convenientemente preparati, ed hanno una condotta degna di un cristiano » (n. 4/b).

Questo criterio va osservato nella totalità delle condizioni richieste. Non è quindi lecito ignorare nessuna di esse nel contesto di un esame oggettivo e pastoralmente responsabile.

E' anche da notare che l'Istruzione parla di casi particolari che vanno perciò esaminati singolarmente. Non si può quindi emanare una norma generale che faccia del caso eccezionale una categoria, né legiferare sulla *epikeia* facendo di questa una norma generale.

I vescovi possono tuttavia determinare per le varie rispettive situazioni le esigenze in cui si applichino le eccezioni, cioè i casi particolari, e determinare il modo per verificare se tutte le condizioni richieste sono realizzate in un caso particolare. Quando si tratta di casi particolari che si ripresentano con maggiore frequenza in una determinata regione, secondo un modello che si ripete, le Conferenze episcopali possono emanare delle norme per assicurare che in ogni caso particolare si verifichino tutte le condizioni. Normalmente, però, spetterà all'Ordinario del luogo giudicare tali casi.

7. - Perché altri cristiani possano essere ammessi all'Eucaristia nella Chiesa cattolica, l'Istruzione esige che essi manifestino una fede conforme a quella della Chiesa cattolica circa questo sacramento. Questa fede non si limita soltanto all'affermazione della « presenza reale » nell'Eucaristia, ma implica la dottrina circa l'Eucaristia come insegna la Chiesa cattolica.

8. - E' da notare che l'Istruzione richiama (n. 5) alla memoria il fatto che il Direttorio Ecumenico (nn. 39-54) prevede per gli Orientali non in piena comunione con la Chiesa cattolica norme distinte da quelle che riguardano gli altri cristiani (nn. 55-63). Per esempio:

a) agli Orientali in quanto appartenenti a comunità la cui fede nell'Eucaristia è conforme a quella della Chiesa cattolica, in occasione della loro ammissione all'Eucaristia, non sarà domandata una dichiarazione personale di fede in questo sacramento: questa fede, in un ortodosso, si suppone;

b) avendo le Chiese ortodosse veri sacramenti e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, nelle concessioni di comunicare nei sacramenti si avverte di tener conto della legittima reciprocità (n. 43);

c) infine la giusta causa per consigliare la comunicazione nei sacramenti è ben più estensiva (n. 44).

9. - La questione della reciprocità si pone unicamente nel contesto di quelle Chiese che hanno conservato la sostanza dell'Eucaristia, il sacramento dell'Ordine e la successione apostolica. Di conseguenza il fedele cattolico non può chiedere l'Eucaristia « se non a un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'Ordine » (*Direttorio Ecumenico*, n. 55).

10. - Il desiderio della partecipazione comune all'Eucaristia esprime in fondo il desiderio stesso della perfetta unità ecclesiale di tutti i cristiani così come Cristo l'ha voluta.

Il dialogo interconfessionale sulla teologia dell'Eucaristia (come sacramento e sacrificio), sulla teologia del ministero e della Chiesa prosegue, nell'ambito del movimento ecumenico, il suo cammino, appoggiandosi alle promesse e alla preghiera del Signore, nella luce della fede, stimolato ed animato dalla carità, diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci fu dato. Noi esprimiamo la speranza che il movimento ecumenico ci conduca ad una comune professione di fede fra cristiani e ci permetta così di poter celebrare

nell'unità ecclesiale l'Eucaristia adempiendo le parole: « Perché c'è un solo pane, un solo corpo siamo noi » (1 Cor 10,17).

Questa nota è stata approvata dal Santo Padre, il quale ne ha autorizzato la pubblicazione.

17 ottobre 1973.

CARD. GIOVANNI WILLEBRANDS, *Presidente*

CHARLES MOELLER, *Segretario*

Norme per la traduzione delle formule dei sacramenti

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 4783/73 del 31.X.1973, ha trasmesso il seguente documento.

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO - PROT. N. 1360/73 - ROMAE,
DIE 25.X.1973.

Eminentissime Domine,

Excellentissime Domine,

Dum toto terrarum orbe Commissiones liturgicae dant operam, laudabili sane alacritate, apparandis liturgicorum librorum translationibus eisdemque libris, in hodiernas linguas conversis, in vulgus edendis, Sacra haec Congregatio pro Cultu Divino magis magisque normas perfecit, quibus textus sibi missos « confirmat », iuxta Constitutionem Concilii Vaticani II de Sacra Liturgia (art. 36, § 3) necnon Instructionem *Inter Oecumenici* die 26 mensis Septembris anno 1964 promulgatam (n. 40). Quod quidem huiusmodi opus facilius reddit atque efficit ut expeditius renovatio liturgica ad effectum deducatur.

Nunc autem pergratum mihi est in tuam notitiam referre normas hac de re servandas, quae nuper statutae sunt:

1. - Summus Pontifex sibi reservat potestatem directe approbandi omnes translationes formularum sacramentorum in linguam vernaculam. Harum formularum conversio in praecipuas nostrae aetatis linguas (nempe anglicam, gallicam, germanicam, hispanam, hollandicam, italicam, lusitanam) apparabitur ab hac Sacra Congregatione, consiliis collatis cum Conferentiis episcopalibus, ad quas res spectat.